

m_dg	TRIBUNALE DI BENEVENTO	
N. 811	07-03-2016	
UCR	CC	ES
Punizione	1	
Fascicolo	Sott. Fascicolo	

A 2 Dirigenti

Ai Direttori di Cancelleria



[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Prot. n. 3888 /16 Segr. Dir. Amm.vo

Napoli, 6.3.2016

Al Sig. Presidente del Tribunale di
Benevento

e p.c.
Ai Sigg. Presidenti
dei Tribunali ordinari del distretto

Al Sig. Dirigente Amministrativo
Sede

OGGETTO: Quesito su esenzione diritti di cancelleria per procedimenti di ingiusta detenzione.

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono le determinazioni ministeriali a seguito del Vs. quesito prot.7651/2015.

R IL PRESIDENTE DELLA CORTE
dott. Giuseppe De Carolis di Prossedi

[Handwritten signature]



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I
(Affari civili interni)

DA	
	-2 MAR 2016
	13497

Prot.



n. dg. DAG. 25/02/2016.0033810.U

Roma, 24 FEB. 2016

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Napoli

Oggetto: quesito su esenzione diritti di cancelleria per procedimenti di ingiusta detenzione

Con nota prot. n. 7651 dell'8 maggio 2015 codesta Corte di Appello ha trasmesso a questa Direzione generale il quesito posto dal Presidente e dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Benevento volto a verificare se ai procedimenti per ingiusta detenzione possa essere applicato il regime di gratuità delle copie previsto dall'articolo 176 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale per la riparazione dell'errore giudiziario.

L'ufficio giudiziario ritiene che l'esenzione in esame sia applicabile anche ai procedimenti di ingiusta detenzione in considerazione del richiamo operato dall'articolo 315, comma 3, c.p.p. alle norme che disciplinano l'errore giudiziario.

Nel condividere la ricostruzione operata dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale di Benevento si ricorda, così come tra l'altro già fatto dallo stesso ufficio giudiziario, la circolare di questa Direzione generale del 19 giugno 2006, n. prot. 66030, nella quale si chiarisce che l'esenzione prevista dall'art. 176 disp. att. c.p.p., si applica anche all'ingiusta detenzione considerato che il rinvio operato dall'articolo 315, comma 3, c.p.p. alle disposizioni che regolano la domanda per riparazione per errore giudiziario "non è limitato alle sole norme procedurali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario... (Sentenza Cass., S.U. n. 28 del 20 aprile 1995)".

24 FEB. 2016 Il Direttore generale reggente

Vittoria Orlando

Vittoria Orlando



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Prot. n. 1580/15 v.

Benevento, 28-6-15

OGGETTO: Istanza avv. Squera prot. 1233 del 01/04/2015 - esenzione diritti di cancelleria per procedimenti di ingiusta detenzione.

In riferimento all'istanza in oggetto indicata e letta la nota (a chiarimento) della dr. Mulfetti successiva, si espone quanto segue:

Preme premettere che, a differenza dalla riparazione pecuniaria dell'errore giudiziario, già prevista nel precedente ordinamento, la riparazione per ingiusta detenzione è stata introdotta dal nuovo codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, ed è regolamentata dagli artt. 314 e 315, dello stesso codice.

L'introduzione di tale istituto rappresenta il riconoscimento, a livello normativo, del principio di civiltà giuridica e di attuazione dei valori di un ordinamento democratico in virtù del quale chi sia stato privato ingiustamente della libertà personale ha diritto ad una congrua riparazione per i danni morali e materiali patiti. La dottrina italiana, infatti, si rese ben presto conto di quanto fosse grave il vuoto normativo, antecedente alla promulgazione del nuovo codice di procedura penale, in un sistema giuridico in cui la libertà personale è considerata un diritto primario ed inviolabile, così come previsto dall'articolo 24, comma 4, della Costituzione.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il cittadino che sia stato ingiustamente detenuto abbia un vero e proprio diritto soggettivo alla riparazione, ancorché soltanto "equa".

L'istituto soddisfa i rilievi critici, mossi soprattutto dalla dottrina, che riteneva ingiustificata la limitazione della riparazione pecuniaria al solo "errore giudiziario" (nella cui nozione si riteneva che dovesse rientrare tutta quell'area attinente alla privazione della libertà personale che, quantunque non collocabile nella disciplina positiva dell'errore giudiziario, e cioè del riconoscimento dell'erroneità di una decisione in seguito ad un giudizio di revisione, tuttavia era accomunata a questa quanto agli effetti derivanti dall'ingiusta privazione della libertà), auspicando l'ampliamento dell'area della tutela riparatoria a tutte quelle situazioni

nelle quali il diritto di libertà, ingiustamente sacrificato per errore giurisdizionale, fosse meritevole di tutela economica analogamente a quanto avveniva in seguito alla revisione del giudicato errore. La riparazione dell'errore giudiziario (art. 643 c.p.p. e ss.), come quella per l'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p. e ss.), non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente condannato o ingiustamente privato della libertà personale. Trattasi di una specie di indennità o indennizzo che si ricollega alla figura dell'"atto lecito dannoso": l'atto lesivo che ne sta alla base è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato, anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità, ma) l'erroneità o l'ingiustizia. Poiché l'introduzione dell'istituto è avvenuto in tempi successivi alla previsione dell'errore giudiziario (inserito all'inizio nel codice dell'88), il legislatore, per la sua disciplina, ha utilizzato lo strumento della compatibilità della normativa preesistente. E così, ai sensi dell'art. 315 nr. 3, ai procedimenti per ingiusta detenzione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e non vi è ragione di non ricomprendere in questa estensione, dettate dalla legge, anche l'art. 176 delle disposizioni di attuazione al c.p.p.

Infatti, ai sensi del citato art. 176 disp.att.c.p.p. (Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario)

1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

Non vale, secondo le riflessioni degli scriventi, la circostanza sollevata dal direttore Mulfetti della tassatività delle norme fiscali, per escludere tale applicazione, atteso che la compatibilità è espressamente sancita ed agisce inoltre non in deroga ma per disciplinare casi simili; semmai una norma in senso inverso sarebbe intervenuta per escludere l'applicazione della norma interessata.

Pertanto, poiché il concetto di "compatibilità" è legato intimamente a quello di interpretazione, occorre a questo punto richiamare, ma solo sinteticamente, la diffusa giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezione Unite, (solo a titolo esemplificativo si richiama l'ordinanza 34535/2001) e finanche della Corte Costituzionale (sentenza 446/97) che assimila intimamente i due istituti. Seguendo tale assunto si ritiene poi che l'applicabilità dell'art. 176 d.a. cpp al giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la si ritrova esplicitamente nella nota del Ministero della Giustizia Dag 20/06/2006 nr. 66030 del 19.06.2006. Nella stessa circolare, emessa in materia di contributo unificato, si legge testualmente: " Per quanto riguarda i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione, si ritiene che il contributo unificato non debba essere pagato per la particolare natura del giudizio (...) e per la prevista esenzione da imposta di bollo disposta dall'art. 176 disp. Att. C.p.p. in riferimento alla domanda di riparazione per errore giudiziario alla quale rinvia l'art. 315 c.p.p.". "Il rinvio a tali disposizioni non è limitato alle sole norme procedurali ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario (...).



Per converso, e ragionando a contrario, non sarebbe possibile pensare di recepire di un articolo (il 176) l'applicabilità per taluni istituti "fiscali" (leggasi contributo unificato) e la non applicabilità per altri (leggasi per i diritti di cancelleria): proprio tale interpretazione ministeriale, seguita a quella giurisprudenziale e dottrinale, sancirebbe la compatibilità che non può essere condizionata o parziale.

Inoltre, per prassi consolidata, la quasi totalità degli uffici giudiziari addivene a questa soluzione (a titolo meramente esemplificativo il Tribunale di Milano).


Per tali ragioni e non entrando nel merito degli altri istituti richiamati dalla nota dell'avv. Sguera in materia di registrazione a debito, allo stato ritenute non influenti, si ritiene che le copie per uso "ingiusta detenzione" debbano essere rilasciate dalle cancellerie penali in esenzione di bolli e diritti di cancelleria.

Si comunicò all'avv. Sguera Vincenzo (avvvincenzosguera@puntope.it), al Presidente della Sezione Penale, ai Direttori amministrativi.

Si trasmette altresì alla Presidenza della Corte di Appello affinché valuti tale interpretazione ed alla quale propone, per via gerarchica e nel rispetto delle circolari ministeriali in materia, formale quesito sulla circostanza dell'esenzione dai diritti le copie da produrre nei procedimenti per ingiusta detenzione e se quindi per tali procedimenti debba ritenersi pienamente applicabile l'art. 176 d.att. cp.p.p.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dr. ssa Rosanna MILANO



IL PRESIDENTE

Dr. Michele CRISTINO

